



Mercoledì 02/08/2023

RIFORMA DELLO SPORT: gli adempimenti per le modifiche degli statuti. Occhio all'oggetto sociale e alle attività diverse

A cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis

Con il Dlgs n. 36/2021 sono stati introdotti degli elementi nuovi per gli statuti delle organizzazioni sportive. L'oggetto sociale - In primis, nella redazione dello statuto bisogna prestare attenzione alla definizione dell'oggetto sociale, in quanto è diventato necessario specificare:

- l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- la circostanza che oltre alle attività sportive da intendersi come organizzazione e/o la partecipazione di una Asd/Ssd a competizioni sportive territoriali, nazionali ed internazionali approvate e/o indette dall'organismo sportivo che ha riconosciuto ai fini sportivi e affiliata, i cui risultati siano riconosciuti dallo stesso organismo il sodalizio svolga le attività di:
 - formazione, attraverso iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento dei tesserati dell'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi la Asd/Ssd, incluse le attività di divulgazione dei valori dello sport quale strumento di miglioramento della vita e della salute, nonché mezzo di educazione e di sviluppo sociale, con particolare attenzione a temi come la tecnica della disciplina sportiva, i controlli sanitari, le norme di sicurezza dei tesserati, e l'ordinamento sportivo. Le attività formative possono essere organizzate direttamente dall'organismo sportivo o dalla stessa Asd/Ssd in possesso dei requisiti didattici richiesti dall'Organismo sportivo che ha affiliato e riconosciuto ai fini sportivi e condotte da docenti in possesso di specifiche competenze e professionalità;
 - didattica, ossia organizzazione o la partecipazione a corsi di avviamento allo sport e per la pratica della disciplina sportiva quando in possesso dei requisiti tecnici richiesti dall'Organismo sportivo che ha riconosciuto ai fini sportivi e per attività dallo stesso riconosciute;
 - preparazione e assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

Attività diverse - L'organizzazione sportiva può esercitare, il decreto legislativo anche le attività diverse da quelle sopra elencate. La condizione è che l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano.

Il dlgs n. 36/2021 non prevede un termine entro cui è necessario adottare tali modifiche ma lo schema di decreto legislativo correttivo (approvato lo scorso 31 maggio 2023) e al dlgs n. 36/21 prevede che si possa procedere entro il 31 dicembre 2023.

La modifica dovrà essere adottata con delibera dell'assemblea straordinaria, nel rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi previsti dallo statuto.

Nel caso di società sportive dilettantistiche a responsabilità limitata, cooperative e associazioni sportive



dilettantistiche con personalità giuridica sarà necessario rivolgersi al notaio.

Ricordiamo che le associazioni che abbiano adottato lo statuto nella forma dell'atto pubblico ma non abbiano chiesto/ottenuto la personalità giuridica possono modificarlo anche con scrittura privata registrata, salva diversa disposizione statutaria.

Vai alla nostra sezione dedicata alle Associazioni e Società sportive e a quella per gli Enti sportivi dilettantistici.

Dott.ssa Cinzia De Stefanis